TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 51

Legge 18 novembre 1923, n, 2444, art. 51

Il segretario del seggio e' scelto, in antecedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vice-cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari della provincia;

2° i notai aventi residenza nella provincia;

3° i segretari comunali che prestano servizio nei Comuni della provincia;

4° gli ufficiali giudiziari addetti agli uffici giudiziari esistenti nella provincia;

5° gli elettori della Collegio che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime quattro categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario dev'essere rimunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire 20 se vi abita, e, in caso diverso, ha diritto alle indennita' di viaggio e di soggiorno spettanti agli impiegati dello Stato del grado 9° di cui al R decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il processo verbale e' redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualita' di atto pubblico.

Versione in vigore dal 21 febbraio 1925, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2694
Titolo	III — Collegio unico nazionale e circoscrizioni elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1924

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica/art-51-legge-18-novembre-1923-n-2444-art-51/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it